

## FAQ

### **COS'E' LA QUALIFICA ARTIGIANA ?**

La legislazione nazionale riconosce al settore dell'artigianato uno status particolare, definendo, con l'emanazione della Legge 8 agosto 1985 n. 443 (legge che ha sostituito la prima legge di settore del 25 luglio 1956 n. 860) “**Legge Quadro per l'Artigianato**”, i requisiti soggettivi, in capo all'imprenditore artigiano, e quelli oggettivi dell'impresa L'artigianato nella Regione del Veneto è attualmente disciplinato dalla [Legge regionale dell'8 ottobre 2018, n. 34](#) che definisce le modalità di costituzione dell'impresa artigiana e le forme di tutela.

La Regione sostiene lo sviluppo dell'artigianato tramite agevolazioni economiche a favore delle aziende del comparto finanziate con fondi regionali, statali e comunitari.

### **CHI PUO FARE RICORSO ALLA CRA ?**

Qualsiasi imprenditore si veda non riconosciuta la qualifica artigiana da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato presso le Camere di Commercio.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1 della l.r. n. 34/2018 il ricorso può essere presentato anche da parte di pubbliche amministrazioni e terzi interessati che, avendo riscontrato l'inesistenza dei requisiti di artigianalità, ne abbiano ricevuto segnalazione.

### **OCCORRONO INTERMEDIARI PER LA PRESENTAZIONE ?**

No l'imprenditore, se ritiene opportuno può presentare ricorso lui stesso.

Qualora l'impresa si avvalga di un intermediario per la sottoscrizione e/o l'invio telematico della documentazione, dovrà conferire al soggetto prescelto procura con le modalità di cui all'art. 38, comma 3 bis del DPR n. 445/2000. Copia della procura dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC della Regione in allegato al documento informatico.

### **QUANDO PUO ESSERE PRESENTATO IL RICORSO ?**

Il ricorso può essere presentato, **entro 60 giorni** dal ricevimento della decisione di rifiuto del riconoscimento della qualifica da parte delle Camere di commercio.

### **CHE COSA ACCERTA LA CRA ?**

Il possesso dei caratteri di artigianalità e, quindi, l'accertamento dell'esistenza o della mancanza di un determinato requisito, ad esempio la prevalenza del lavoro del titolare oppure il computo del numero dei dipendenti così come previsti dalla L.443/85, è generalmente l'elemento centrale della motivazione espressa in quanto è il presupposto della relativa decisione; la sua giustificazione logica e giuridica.

### **LA DECISIONE DELLA CRA E' DEFINITIVA ?**

Le decisioni della C.R.A. possono essere impugnate davanti al giudice ordinario competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

### **VI SONO FORMALITA' PARTICOLARI PER LA STESURA DEL RICORSO ?**

L'imprenditore potrà predisporre personalmente il ricorso utilizzando il fac-simile pubblicato sul sito internet della Regione del Veneto.

### **QUANTO COSTA PRESENTARE RICORSO ?**

Solo il costo della marca da bollo amministrativa.

### **QUALI SONO LE MODALITA' DI INVIO DEL RICORSO ?**

il DPCM 22 luglio 2011, in attuazione dell'art. 5 bis del D.lgs n. 82/2005, dispone che **saranno accettati esclusivamente i ricorsi e le comunicazioni trasmessi tramite PEC all'indirizzo istituzionale della Regione del Veneto [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it).**

Ai fini della piena validità legale dei documenti, gli stessi dovranno essere sottoscritti con firma digitale del mittente o trasmessi tramite il servizio di PEC ID, ai sensi dell'art. 65 del D.lgs n. 82 del 2005. Si segnala che i documenti di testo o scansionati dovranno essere nei formati: .pdf, pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff e .xml. Allegati trasmessi in formati diversi saranno rifiutati. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, è possibile applicare la marca al modulo di ricorso, annullarla, quindi scansionare il modulo ed inviarlo con PEC.

### **QUALI SONO I CONTENUTI DELLA DECISIONE DELLA CRA ?**

Per quanto riguarda la trattazione ai provvedimenti assunti dalla Commissione regionale per l'Artigianato, è opportuno evidenziare che tale decisione riguarda le qualità intrinseche di una impresa che, a seguito di una particolare istruttoria amministrativa, operata dagli uffici di segreteria preposti alla Commissione provinciale per l'Artigianato, viene ufficialmente riconosciuta, o meno, quale impresa artigiana.